

Cass., civ. sez. I, del 10 ottobre 2019, n. 25478

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2700 e 2729 cod. civ., nonché dell'art. 1 legge fall..

Evidenzia la parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 2545 terdecies, primo comma, e dell'art. 2540 (nel testo normativo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, applicabile *ratione temporis*), si ammetteva il fallimento anche delle cooperative che svolgano attività di imprenditore commerciale.

Si osserva che ciò che rileva ai fini della fallibilità è il perseguimento del cd. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata ricollegabile all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro. Si evidenzia, ancora, che, per le società cooperative, lo svolgimento di tale attività di impresa commerciale deve rivestire natura prevalente e carattere sistematico per essere suscettibile di essere sottoposta a dichiarazione di fallimento.

1.1 Osserva, dunque, la parte ricorrente, sulla base di tali premesse, che risulta fuorviante la decisione impugnata laddove aveva ritenuto che l'esercizio di attività commerciale da parte di una società potesse trovare conferma nella sola indicazione nell'oggetto sociale di tale attività, potendo tale indicazione rappresentare, al più, un mero indice rivelatore dello svolgimento di attività commerciale, per la cui dimostrazione necessitano tuttavia ulteriori elementi di prova.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 n primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

3.1.2 Sotto quest'ultimo profilo occorre precisare quali siano i principi affermati da questa Corte in tema di fallibilità delle società cooperative.

Sul punto risulta utile ricordare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6835 del 24/03/2014; cfr. anche Cass., Sez. 6 1, Ordinanza n.14250del 12/07/2016; Sez. 1, Sentenza n.7061de1 28 /07/1994).

3.1.3 Orbene, la nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi).

Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi, onde questa Corte ha affermato la natura commerciale di un'attività, anche se svolta in modo che i compensi non eccedano i costi, dato che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento o no di uno scopo di lucro, sia il fatto che i proventi siano destinati ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente (Cass., sez. lav., 19 agosto 2011, n. 17399, sull'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di un ente religioso; Cass., sez. 3, 19 giugno 2008, n. 16612).

Pertanto, anche la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività; l'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica (così, sempre Cass. n. 6835 /2014, cit. supra).

Non è, invero, il fine mutualistico che esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545 terdecies, come già prima l'art. 2540 cod. civ., ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento, così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività commerciale (cfr. Cass., sez. 1, 28 luglio 1994, n. 7061).

In realtà, questa Corte ha precisato da tempo (Cass., sez. 1, 8 settembre 1999, n. 9513) come "lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria che, con l'attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro".

3.1.3 Ciò posto in termini generali, osserva la Corte come, per un verso, la corte territoriale non si sia discostata dai sopra ricordati principi che regolano la subjecta materia (con ciò evidenziandosi la già sopra rilevata infondatezza delle doglianze così sollevate sul punto dalla ricorrente) e come, per altro verso, la parte ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (in relazione alle norme che presidiano l'attività di valutazione giudiziale della prova), intenda, ora, sollecitarla ad una rivalutazione diretta del corredo probatorio acquisito al patrimonio gnoseologico del processo, senza neanche il medio del vizio argomentativo, ora declinabile nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

3.1.3.1 Sotto quest'ultimo profilo, occorre pertanto rilevare l'inammissibilità delle relative doglianze.

Non può infatti essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo